

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI PER
ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**



Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2024 alle ore 20:40 presso la sede legale dell'Associazione sita in via Solari n10 – Villa Lagarina si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione del bilancio della gestione 2023
3. Approvazione del bilancio della gestione 2023
4. Presentazione del bilancio di previsione 2024

Parte straordinaria

5. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
6. Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Andrea Perghem, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la Sig.ra Sabrina Pedrotti a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, e che sono presenti n. 47 associati in proprio e per delega.

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Ringrazia tutti i presenti per la partecipazione.

PARTE ORDINARIA

1) Relazione del Presidente

Il Presidente illustra l'attività svolta dalla Società durante l'anno 2023 evidenziando le buone prestazioni degli atleti e la continua ricerca di miglioramenti sia negli atleti che negli allenatori che nelle altre componenti organizzative della Società

2) Presentazione del bilancio della gestione 2023

Viene distribuita per visione ai presenti una copia del bilancio consuntivo 2023 ed anche di quello previsionale 2024. Viene data lettura e spiegazione del bilancio consuntivo voce per voce ed il Presidente relaziona l'Assemblea sulla gestione finanziaria dell'anno 2023, facendo presente che l'importo a bilancio è aumentando per gestire al meglio la società visto attività che si fa sempre in base alle entrate.

3) *Approvazione del bilancio della gestione 2023*

Il Presidente chiede l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2023. L'Assemblea approva all'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

4) *Presentazione del bilancio di previsione 2024*

Il Presidente illustra il bilancio di previsione per l'anno 2024 e chiede all'Assemblea l'approvazione. L'Assemblea approva all'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

PARTE STRAORDINARIA

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.


L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto societario.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21:45.

Villa Lagarina 12 aprile 2024


Il Segretario verbalizzante

Sabrina Pedrotti



Il Presidente

Andrea Perghem





STATUTO "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAGARINA CRUS TEAM"

Approvato dall'assemblea dei soci in data..12 aprile 2024 .

Approvato dal direttivo in data 18 aprile 2024

Art. 1)

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e in osservanza dei decreti legislativi 36/2021 e 163/2022 e ss.mm.ii., è costituita, dal 9 dicembre 1986, l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro e senza personalità giuridica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAGARINA CRUS TEAM", con sede in Villa Lagarina, via Solari n°10; laddove possibile, la denominazione potrà essere utilizzata anche nella forma abbreviata "A.S.D. LAGARINA CRUS TEAM".

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) o degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) a cui l'Associazione si affilia tramite delibera del Consiglio Direttivo e alle norme del d.lgs. 39/2021 in materia di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Finalità

Art. 2)

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico,



apartitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, durante la vita dell'Associazione stessa ed anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, e alle condizioni socio-economiche e promuove la parità di genere nel rispetto dei Regolamenti emanati dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali a cui è affiliata. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 3)

L'Associazione ha per scopo la promozione, l'organizzazione e la gestione in via stabile e principale dell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'atletica leggera e delle discipline sportive collegate nonché attività ricreative e sociali, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, secondarie e strumentali,



diverse da quelle principali, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire, gestire, condurre e mantenere spazi ed impianti sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre e in qualunque momento possibile, è rimessa al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne preventivamente l'attivazione.

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale delle attività prestate in forma libera e gratuita dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori, anche sportivi, con rapporto di lavoro subordinato o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o in forma di prestazioni occasionali, anche ricorrendo a propri soci.

Durata

Art. 4)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, nelle modalità previste dal presente Statuto.

Soci

Art. 5)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori di lealtà, probità, e rettitudine sportiva e ne accettano lo statuto e provvedono al pagamento della quota annuale so-



ciale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 6)

I soci si distinguono in:

- Onorari
- Ordinari
- Atleti

Nella categoria dei soci onorari sono ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che in modo particolare abbiano gratuitamente contribuito all'affermazione dell'associazione.

Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro che versano la quota annuale sociale.

Nella categoria dei soci atleti sono ammessi tutti gli atleti tesserati che sottostanno ai normali vincoli contratti con il tesseramento e sono tenuti, nell'esercizio della pratica sportiva, ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Affiliate e dagli Enti di Promozione Sportiva di affiliazione.

Art. 7)

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate, anche disgiuntamente, da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Il genitore che sot-



toscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni

dell'associato minorenni. La stessa procedura è prevista per il tesseramento

di minorenni non cittadino italiano, anche non in regola con il permesso di

soggiorno, laddove iscritto da almeno un anno a una qualsiasi classe

dell'ordinamento italiano scolastico.

Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre impugnazio-

ne all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Art. 8)

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, del bilancio consuntivo annuale e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9)

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni

degli Organi dell'Associazione, di contribuire gratuitamente alla vita

dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non

sono trasmissibili per nessun motivo né rivalutabili.

Art. 10)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione,

decesso.

Il recesso dall'Associazione deve essere presentato per iscritto al Consi-



glio Direttivo e ha efficacia dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, non provveda al versamento della quota annuale entro il termine stabilito dal consiglio direttivo o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o altro mezzo telematico al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12)

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 13)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci



• il Consiglio Direttivo

• il/la Presidente

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso di spese vive debitamente documentate entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della normativa vigente.

Assemblea dei soci

Art. 14)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15)

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16)

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associa-



ti in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Art. 17)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e il preventivo di gestione dell'anno a venire;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- deliberare sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione;



• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18)

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le riunioni dell'Assemblea possono altresì tenersi in modalità telematiche con collegamenti audio e video, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il/la Presidente e il/la Segretario/a della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È in ogni caso necessario che:

- il/la Presidente ed il/la Segretario/a della riunione siano presenti nello stesso luogo;

- vi sia la possibilità, per il/la Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i



documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni.

Art. 19)

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal/dalla Presidente, che nomina fra i soci un/una Segretario/a verbalizzante.

Per modificare lo statuto e per le altre delibere di sua competenza, ad eccezione dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione (per il quale si rimanda al successivo art.34),

l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 20)

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci. I membri eletti, scelti tra gli associati maggiorenni, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di 8 a un massimo di 14 membri, escluso il/la Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo vengono, poi, eletti: un/una vice Presidente, con il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza o impedimento, un/una Segretario/a e un/una Tesoriere/a, potendo queste ultime due cariche essere assunte anche da



un'unica persona. Agli altri membri vengono affidate le varie cariche sociali e di natura tecnico-sportiva. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, così come per qualunque altra causa di decadenza o di impedimento definitivo, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile operare attraverso questa modalità, al Consiglio Direttivo è data facoltà di deliberare la prosecuzione del proprio mandato nella nuova composizione (purché il numero dei membri non sia inferiore al minimo previsto nel presente art.21 ovvero non sia in contrasto con il dettato del successivo art.22) oppure di convocare prontamente l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero originariamente determinato all'inizio del mandato.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee, o per vacanza definitiva per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.



In queste ipotesi il/la Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il/la Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 23)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti alle spese straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui eventualmente si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;



- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione di regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 24)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, anche in modalità da remoto, ovvero ogni qual volta il/l Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto inviato anche con mezzo telematico, incluse le applicazioni di messaggistica elettronica che permettono di verificare l'avvenuta consegna e/o il recapito dei messaggi, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dal/dalla Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo



verbale sottoscritto dal Presidente o da un Segretario nominato.

Art. 25)

Il/La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto/a dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere rieletto/a.

Il/La Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, decide in merito alle spese ordinarie e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Firma gli atti e adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 26)

Il/La Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 27)

Il/La Segretario/a redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli/ella spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il/la Tesoriere/a al materiale pagamento

Art. 28)

Il/La Tesoriere/a presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili



li, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29)

Le funzioni di Segretario/a e Tesoriere/a possono essere conferite anche alla stessa persona. Al fine di supportare il Segretario/a e Tesoriere/a, è possibile affidare ad altri componenti del Consiglio direttivo l'incarico di seguire alcuni adempimenti specifici o pratiche amministrative.

Organo di revisione

Art. 30)

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il pre-



sente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod.

civ.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e di iscrizione e contributi versati dai soci;
- quote di iscrizione e contributi versati dai tesserati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di carattere commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità specifiche dell'Associazione e, più in generale, riconducibili allo svolgimento delle attività diverse da quelle principali, come previsto dall'art.3 del presente Statuto;
- contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32)

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o altro scioglimento del rapporto associativo, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33)



L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Scioglimento

Art. 34)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto, escluse le deleghe. L'Assemblea, deliberato lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, anche esterni all'Associazione. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altra associazione con finalità sportive ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 35)

I lavoratori dell'Associazione, ai sensi degli artt. 25 e ss del D.Lgs. 36/2021, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori subordinati e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021. L'Associazione può altresì stipulare con-



tratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti

sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'attività di

lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato

o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni

coordinate e continuative o a titolo di prestazioni occasionali secondo le

norme di legge in vigore.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i

dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclu-

sivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e

al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal ter-

ritorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono

a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontaria-

to sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui

il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sporti-

va.

E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità' ci-

vile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro

operato, anche mediante polizze collettive.

Collegio dei Probiviri

Art. 36)

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garan-

tire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire il Collegio dei

Probiviri. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in



forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni

dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegia-

le, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presi-

dente; dura in carica per quattro (4) esercizi, e i suoi membri sono eletti

dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui

sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per

quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può

essere rieletto. Il collegio ha la funzione di redimere, esclusivamente,

tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati

Norme finali

Art. 37)

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa espresso

rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettan-

tistico, con particolare riferimento al Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii., di enti

non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e alle norme del

Codice Civile, oltre che agli statuti e ai regolamenti del CONI, delle FSN,

delle DSA e degli EPS ai quali l'associazione risulterà di volta in volta

affiliata.

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente Statuto

dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione

in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nella seduta straordinaria

dell'Assemblea dei Soci celebrata nel luogo e nel giorno di seguito apposti.

Villa Lagarina, 12 aprile 2024

Il Presidente



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LAGARINA CRUS TEAM
Via S. Solari, 10
38060 VILLA LAGARINA
C.F. e P. IVA 01275910220

LIQUIDAZIONE

Reg.
Bolli
Sanz.
Dir.
Inter.
TOT

REGISTRATO Addio. 9. MAG. 2024

Al n. 169 serie 3
Liquidati € ESSE

CEDOLARE SECCA

Il Firmatario
Stefano Mura